

Copia

# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68

CODICE ENTE N. 11299

21/12/2010

### OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARSU (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Pasini Maria Angela	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	AG
Bruni Matteo	Consigliere	SI
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	SI
Bertolini Maria Candida	Assessore-Consigliere	AG
Gelosa Davino	Assessore-Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	AG
Bettolini Pietro	Consigliere	AG
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Ragni Oscar	Consigliere	SI
	Presenti <b>n° 13</b>	Assenti giustificati <b>n° 4</b> Assenti <b>n° 0</b>
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **NIGRO Dott.ssa FAUSTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. **BONAZZI ERMANNO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

# **MODIFICA      REGOLAMENTO      TARSU      (TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO il Sig. Sindaco il quale ricordato che le modifiche sono state concordate in apposita riunione con i Capigruppo che hanno condiviso la proposta, cede la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

UDITO il Vice Sindaco dott.ssa Maria Angela Pasini che, nell'illustrare la proposta depositata agli atti dell'ufficio competente, dice che a seguito della riunione fatta coi Capigruppo è emersa l'opportunità di una ulteriore modifica di maggior chiarimento. In pratica si toglie l'inciso all'art. 8 "...omissis...." e quanto concesso fino al momento della verifica sarà recuperato nella tassazione dell'anno successivo" e si aggiunge che in caso di rifiuto della verifica il beneficio decadrà e sarà tolta la percentuale di riduzione del 10%. Ciò detto, informa che, a fine novembre, la raccolta differenziata è arrivata al 78,63%, e la riduzione complessiva del peso dei rifiuti conferiti si è dimezzata; quindi il dato adesso si è assestato. Ci sarà quindi un risparmio sulle spese oltre a un contributo sulla raccolta differenziata fatta. Ciò consentirà un miglioramento del servizio, pertanto: dal 18 gennaio saranno in distribuzione i contenitori per la carta. Con il mese di febbraio la carta verrà raccolta di sera e la plastica ogni sette giorni mentre l'apertura dell'area ecologica salirà e sei giorni settimanali. Al corso del compostaggio domestico ci sono stati 56 partecipanti; il corso sarà riproposto in primavera. Saranno disponibili le compostiere al costo di € 60,00.=. I moduli per la riduzione Tarsu sono già disponibili presso l'ufficio Tributi e se saranno restituiti entro il 20 gennaio sarà applicata la riduzione già a valere sul ruolo 2011. La distribuzione del calendario sarà fatta il 28 dicembre a cura di ASM.

UDITO il Consigliere Comunale Sig. Strazzi Gianfranco il quale ribadisce che il passaggio settimanale della plastica parte a febbraio ed alla stessa data consegneranno i contenitori della carta in aggiunta a quelli già in uso. Il Servizio è ottimale ma sostiene che è un disagio avere doppi contenitori per tutti quando nella stessa casa ci sono più famiglie.

CONCLUSI gli interventi come sopra riportati per sunto.

VISTO il vigente regolamento Tarsu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le disposizioni del Testo Unico D. Lgs. n. 152/2006 (Decreto ambientale)

DATO ATTO che, con l'introduzione della nuova modalità di raccolta, si sono rilevate nuove esigenze in merito all'applicazione della tassa;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regolamento in oggetto, come evidenziato nell'all. A

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti n. 10 voti favorevoli, n. // contrari e n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Ragni Oscar e Clenzi Andrea Angelo), essendo n. 10 i votanti.

#### DELIBERA

1. Di approvare la modifica del regolamento Tarsu contenuta nel documento all. A risultante dalla proposta elaborata dagli uffici competenti e rettificato come esplicitato dal Vice Sindaco nell'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 voti favorevoli, n. // contrati e n. 3 astenuti (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Ragni Oscar e Clenzi Andrea Angelo), essendo n. 10 i votanti.

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, affinché le modifiche approvate possano essere applicate fin da subito.

Il punto 8, comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

8) Tutti i soggetti che hanno aderito o aderiranno alle campagne di sensibilizzazione proposte dall'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario per la produzione di "compost" potranno beneficiare di una riduzione della Tarsu pari al 10%. L'entità di tale riduzione potrà essere adeguata periodicamente all'occorrenza, previa verifica, ad opera dell'organo esecutivo in seguito a modifiche delle condizioni del servizio che rendessero necessaria una ridefinizione della disciplina.

I requisiti per il riconoscimento del diritto alla riduzione saranno così disciplinati:

- A) I soggetti devono essere in possesso di un Composter certificato o devono dimostrare la possibilità di effettuare il compostaggio naturale con procedure idonee; sarà cura del Comune di accertare la congruità e regolarità del metodo con le forme che la Giunta Comunale riterrà di prevedere deliberandone i criteri di attuazione. I soggetti devono inoltre aver seguito il corso pratico di compostaggio organizzato dal Comune di Travacò Siccomario o da Enti delegati dal Comune ed essere in possesso del relativo attestato di partecipazione.

Tutti coloro che risultino in possesso di titoli di studio, qualifiche o esercitino impieghi od occupazioni tali da permettere di poter conoscere il corretto uso del Composter, non sono obbligati a seguire il corso e possono beneficiare della riduzione tariffaria, previa la necessaria presentazione di questi titoli ed il conseguente ed opportuno esame da parte degli organi competenti preposti. Tutti coloro che non siano in possesso dell'attestato di partecipazione possono, al fine di ottenere la riduzione tariffaria, presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, ove dichiarino di aver partecipato a tutte le lezioni del corso e di possedere l'effettiva conoscenza della materia e dell'utilizzo del Composter.

- B) I soggetti di cui al punto A), devono presentare richiesta di riduzione all'ufficio Tributi entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si entra in possesso dei requisiti suesposti, a condizione di aver già attivato la procedura per la formazione del compost nel comune di Travacò Siccomario, tramite la separazione del rifiuto umido dal secco e relativa trasformazione concretamente avviata.

Nella fase transitoria di applicazione delle modifiche regolamentari, rientrano nel diritto al beneficio anche coloro i quali hanno partecipato al corso organizzato nel 2010 dal Comune e sono in possesso del relativo attestato; conservano il titolo al diritto alla riduzione in vista dell'attuazione del compostaggio. La riduzione avrà decorso dalla data di effettiva attuazione della procedura.

La richiesta di riduzione risulta valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione, senza ulteriori formalità, sempre che non intervengano modificazioni tali da variare o precludere il diritto al beneficio.

- C) La riduzione spetta al nucleo familiare dell'avente diritto ed intestatario della posizione Tarsu, ed è valevole per un solo nucleo familiare ovvero per un'unica posizione contributiva.

Il beneficio, pur riconosciuto al nucleo familiare dell'avente diritto, non si trasmette nel caso in cui l'avente diritto venga a mancare (esempio decesso, emigrazione ecc.).

La riduzione non spetta se l'avente diritto non è residente nel territorio comunale.

La riduzione viene accordata quale beneficio per la minore produzione di rifiuto urbano grazie alla trasformazione del rifiuto umido in compost e pertanto può essere riconosciuta solamente alle categorie imponibili che sono in grado di produrre abitualmente rifiuto umido.

Il Comune si riserva di effettuare, presso gli utenti, periodici controlli, anche a campione, al fine di accertare il possesso effettivo dei requisiti, l'utilizzo del composter e lo svolgimento della procedura di compostaggio. Nel caso di verifiche negative, il beneficio della riduzione sarà cancellato. In caso di rifiuto della verifica il beneficio decadrà e sarà tolta la percentuale di riduzione del 10%.

Dopo il comma 4 dell'art. 9 viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 9 bis – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (Decreto ambientale), si sancisce quanto segue:
  - Sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
  - Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con le seguenti superfici:
    - Superfici di vendita superiori a 450 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti;
    - Superfici di vendita superiori a 750 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti;(art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006);
  - Ai rifiuti che saranno dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo regole fissate dal Regolamento comunale , nel rispetto dei criteri dettati dal art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;
  - La stessa tariffazione non si applica, e non si applica neppure la Tarsu, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati (art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006.
- 2) Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi , ai sensi dell' art. 195, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dello Stato, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti (vedi Tab. A).
- 3) Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione della Tarsu:

fino a kg. 10.000	10%
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

Per ottenere la detrazione le aziende dovranno presentare all'ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, apposita richiesta, corredata dalla necessaria documentazione riferita all'anno precedente:

- Copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente;
- Attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale.
- Copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.